

Codice A1419A

D.D. 15 settembre 2021, n. 1318

**Associazione "Istituto Garuzzo per le Arti Visive" con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 1318/A1419A/2021**

**DEL 15/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** Associazione "Istituto Garuzzo per le Arti Visive" con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 23.06.2021 acquisita al prot. n. 26743 del 22.07.2021 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della Associazione "Istituto Garuzzo per le Arti Visive" di Torino, Via Lungopo Antonelli, 21;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 11.01.2007 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 755;

l'Associazione "Istituto Garuzzo per le Arti Visive", al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 16.784 del 23.06.2021, registrato a Torino il 28.06.2021 al n. 32199 Serie 1T, a rogito del dott. Alessandro SCILABRA, notaio in Torino;

preso atto che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo ETS;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

## **DETERMINA**

-di prendere atto del nuovo Statuto della Associazione "Istituto Garuzzo per le Arti Visive", con sede in Torino, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, di cui al D. Lgs .117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo ETS.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "A" al numero 8.381 di raccolta

STATUTO

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

1.1 Esiste l'Associazione denominata "Istituto Garuzzo per le Arti Visive Ente del Terzo Settore" o "I.G.A.V. E.T.S." senza fini di lucro e con sede in Torino.

1.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Assemblea dei Soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti e società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è dotata di personalità giuridica per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017): delle obbligazioni contratte dall'associazione risponde pertanto esclusivamente l'associazione medesima con il suo patrimonio.

**Art. 2 - Scopi e finalità**

2.1 L'Associazione, libera, democratica e senza distinzione di etnie, nazionalità, genere, opinioni politiche e religiose, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e di utilità sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in generale e della diffusione dell'arte in particolare.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a. sviluppare su area internazionale collaborazioni ed interscambi con artisti, musei, scuole ed università, curatori, critici, gallerie, fondazioni e associazioni, città, enti pubblici e privati
- b. supportare gli enti istituzionali italiani, anche a scopo di "diplomazia culturale"
- c. realizzare mostre ed eventi nel campo delle arti visive
- d. contribuire alla formazione giovanile anche

attraverso la corresponsione di premi internazionali

- e. fornire documentazioni su attività artistiche anche su piattaforme digitali e "social"
- f. favorire la partecipazione degli artisti italiani ai mercati internazionali, in particolare per i giovani emergenti

In casi eccezionali, l'Associazione potrà collaborare o intraprendere iniziative in campi diversi, purchè di particolare rilevanza culturale o sociale, e con partner istituzionali e di congruo livello.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione anche tramite le prestazioni fornite dai propri soci in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti prevalentemente stabiliti dal consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti e di professionisti operanti nel settore di attività e comunque entro il limite necessario per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse con obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad essa direttamente connesse. L'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, le attività diverse previste dall' art. 6 CTS secondo i criteri e i limiti previsti.

### **Art. 3 - Risorse economiche ed esercizio sociale**

3.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- patrimonio esistente;
- quote associative;
- contributi degli aderenti e di privati, anche a titolo di promozione pubblicitaria;
- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione durante la vita dell'Associazione, e anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.2 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

3.3 Al termine di ogni esercizio, entro il mese di marzo, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

3.4 Il patrimonio liquido e disponibile dovrà essere pari almeno a euro 15.000,00 (quindicimila).

#### **Art. 4 - Soci**

4.1 Il numero dei soci è illimitato.

Sono Soci Fondatori i signori Giorgio Garuzzo, Rosalba Garuzzo Avaro e Carlo Garuzzo.

Possono essere ammessi come Soci Effettivi le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

4.2 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

5.1 L'ammissione a Socio Effettivo è libera ed aperta a tutti ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati; il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione, che si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.2 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata dall'Assemblea in seduta ordinaria).

5.3 Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

5.4 La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per mancato versamento della quota associativa

annuale;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per comportamento disonorevole per il buon nome dell'Associazione o condotta che ostacoli il buon andamento sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestate per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

È ammesso ricorso all'Assemblea dei soci da parte del socio escluso ed è in ogni caso fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria avverso l'esclusione.

5.5 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5.2 Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

#### **Art. 6 - Doveri e diritti dei soci**

6.1 I Soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

6.2 I Soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

#### **Art. 8 - L'assemblea**

8.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere sia ordinaria che straordinaria.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Possono partecipare alle assemblee tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che risultino iscritti nel libro soci da almeno 30 giorni.

8.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il revisore dei conti ;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) discute ed approva le linee guida per i programmi di attività;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;
- g) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

8.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8.4 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato.

8.5 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal Vice presidente ed in assenza di entrambi a un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata in prima ed in seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore, almeno 10 giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso all'albo presso la sede dell'Associazione, e con i mezzi ritenuti più opportuni per la sua diffusione dal Consiglio Direttivo.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

8.6 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci

intervenuti o rappresentati.

8.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.8 L'Assemblea dei soci potrà inoltre nominare un Presidente onorario, senza diritto di voto, che abbia dimostrato nella sua vita o nella sua attività professionale particolari meriti e/o possieda qualità valutate indispensabili per ricoprire tale carica.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea anche da remoto, mediante audio o videoconferenza.

#### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

9.1 Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i Soci.

9.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiori a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui il membro del Consiglio per tre volte consecutive sia assente non giustificato dalle riunioni del Consiglio può essere dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio.

9.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire il primo tra i non eletti il Consiglio Direttivo potrà decidere se proseguire con un numero di membri ridotto, purché non inferiore a tre o riconvocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo componente.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

9.4 Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

9.5 Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;



- c) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il segretario/tesoriere;
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- e) redigere regolamenti interni;
- f) determinare i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- g) approvare le assunzioni di personale operativo e approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- h) decidere le iniziative dell'Associazione e approvare le relative spese;
- i) approvare le collaborazioni che vengano stabilite in modo istituzionale con altri enti o associazioni.

9.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

9.7 Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno per predisporre la bozza di bilancio da approvarsi da parte dell'Assemblea e ogniqualvolta, il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritengo opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La convocazione viene effettuata con le forme previste per la convocazione dell'Assemblea degli associati con un preavviso di non meno di cinque giorni.

In caso di particolare urgenza e di importanza, tale termine può essere ridotto fino a due giorni. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le riunioni in cui partecipano tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

9.8 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso ed a chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

9.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audio o video conferenza.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

10.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza

dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

10.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendone ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

**Art. 11 - Gratuità delle cariche associative**

11.1 Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per le spese sostenute in nome e per conto dell' associazione .

**Art. 12 - Devoluzione del Patrimonio**

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

In originale firmato

Rosalba AVARO

Alessandro SCILABRA notaio

